



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Polizia amministrativa provinciale

Via Petrarca, 34/1 - 38122 Trento

Tel. 0461/494850-1 - Fax 0461/494845

e-mail: serv.polamm@provincia.tn.it

posta certificata: serv.polamm@pec.provincia.tn.it

nel web: www.polizia.provincia.tn.it



orario al pubblico:

da lun. a gio. 9.00-13.00 / 14.30-15.30

venerdì 9.00-13.00

IL DIRIGENTE

SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
LORO SEDI

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI
VIA TORRE VERDE 21
38122 TRENTO TN

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTO
VIA PIAVE 1
38122 TRENTO TN

QUESTURA DI TRENTO
VIALE VERONA 187
38123 TRENTO TN

COMMISSARIATO DI P.S. DI ROVERETO
VIA SIGHELE 1
38068 ROVERETO TN

COMMISSARIATO DI P.S.
DI RIVA DEL GARDA
VIA BRIONE 5
38066 RIVA DEL GARDA TN

COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI DI TRENTO
VIA FRANCESCO BARBACOVÌ
38122 TRENTO TN

TRENTINO SPA
VIA ROMAGNOSI 11
38122 TRENTO TN

A.P.T. DI AMBITO
LORO SEDI

FEDERAZIONE TARENTINA DELLE
PRO LOCO E CONSORZI
VIA GARIBALDI
38122 TRENTO TN

UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI
PROFESSIONI E PICCOLE MEDIE
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
VIA SOLTERI 78
38121 TRENTO TN

CONFESERCENTI DEL TRENTO
VIA MACCANI 207
38121 TRENTO TN

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED
IMPRESE TURISTICHE DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
VIA DEGASPERI 77
38123 TRENTO TN

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
TRENTO
VIA CALEPINA 13
38122 TRENTO TN

Trento, 1 giugno 2010

Prot. n. 134656/3220PA – MM/em

1. *Manifestazioni di pubblico spettacolo e accertamento delle condizioni di sicurezza.*
2. *Poker sportivo.*
3. *Divieto di somministrazione alcolici ai minori di anni 18.*
4. *Piccoli trattenimenti senza ballo all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione.*
5. *Attrezzature da gioco gonfiabili.*
6. *Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (parte competenze Polizia Amministrativa).*

1) MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO E ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Si ritiene utile richiamare l'attenzione degli enti e soggetti in indirizzo in merito alla necessità di tenere in adeguata considerazione gli adempimenti connessi al rilascio delle previste autorizzazioni ed in particolare all'accertamento delle condizioni di sicurezza.

Non si può non sottolineare nuovamente che le domande e la relativa documentazione tecnico-amministrativa sono frequentemente presentate da parte dei soggetti interessati, non solo in modo poco tempestivo (quando cioè, secondo programma, le manifestazioni sono prossime al loro svolgimento), ma anche incompleto.

A questo si deve aggiungere che talvolta i soggetti proprietari delle strutture (Enti Pubblici compresi) tendono a concederle in disponibilità ad altri soggetti (spesso associazioni) senza porsi la questione della preventiva necessaria sussistenza della licenza di agibilità rilasciata dallo scrivente ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

Tale modo di operare unito al rilevante carico di lavoro presente nei mesi estivi (quando si concentrano centinaia di manifestazioni) provoca evidentemente grossi problemi nella gestione delle pratiche, rende difficile effettuare le necessarie istruttorie e pone la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (che, come noto, opera con riferimento a tutto il territorio provinciale) in condizioni di grave difficoltà.

Pur nel rispetto della diversità dei ruoli esercitati, si ritiene quindi importante sviluppare una comune sensibilità e attuare tutte quelle iniziative utili al fine del raggiungimento dell'obiettivo primario della sicurezza in tutte manifestazioni organizzate sul nostro territorio.

Sempre in questo contesto ed alla luce delle connesse responsabilità anche di carattere penale, si suggerisce a tutte le Amministrazioni comunali (direttamente coinvolte o per la concessione della disponibilità degli spazi o per l'autorizzazione alla somministrazione o per gli adempimenti connessi al possibile inquinamento acustico) di ricordare e formalizzare nei propri atti la necessità, a carico degli organizzatori delle manifestazioni, di contattare tempestivamente lo scrivente servizio ai fini di quanto previsto dagli articoli 68 e 80 del citato T.U.L.P.S.

Vista infine l'esigenza inderogabile di poter acquisire le domande e tutta la relativa documentazione in tempi ragionevoli (con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data della manifestazione), si invitano gli enti ed i soggetti in indirizzo a dare alla presente la massima diffusione e si coglie l'occasione per ricordare che tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni per le manifestazioni di pubblico spettacolo è pubblicata sul sito web del Servizio Polizia Amministrativa provinciale (www.polizia.provincia.tn.it)

Si ritiene anche utile riportare una scheda riepilogativa (distinta per le possibili diverse casistiche) della modulistica tecnica necessaria per l'organizzazione di spettacoli temporanei:

- il modello M.AP. nel caso di manifestazioni all'aperto con le caratteristiche indicate nel modello stesso;
- il modello TEN nel caso in cui la manifestazione si svolga in tendoni con capienza complessiva pari o inferiori alle 200 persone;
- il modello TEMP nel caso in cui la manifestazione utilizzi allestimenti già approvati dalla CPV e si ripeta nello stesso luogo, nelle stesse modalità e con le stesse strutture;
- in tutti gli altri casi, risulta necessario il parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo (a tal fine è necessario contattare tempestivamente la citata Commissione - tel.: 0461-494823-24 e/o consultare la relativa documentazione).

2) POKER SPORTIVO

Con la presente si comunica, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 ("Legge comunitaria 2008") *l'esercizio e la raccolta di tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di uno o più giochi di cui al comma 11 attraverso la rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'AAMS (comma 28).*

Lo Scrivente, preso atto di tale nuova disposizione legislativa, ha proceduto alla revoca delle autorizzazioni per l'organizzazione di tornei di poker sportivo, precedentemente rilasciate ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S..

3) DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI AI MINORI DI ANNI 18

Con riferimento a questa tematica, si ricorda che l'art. 54 della L.P. n. 19/2009 (Legge finanziaria 2010), ha previsto il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche *di qualsiasi gradazione a soggetti minori di 18 anni in tutti gli esercizi di somministrazione autorizzati ai sensi della legge provinciale 9/2000. Tale disposizione si applica pertanto a tutti i bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, circoli, mense, feste campestri e sagre comprese.*

Ai fini dell'applicazione corretta di tale normativa l'esercente, nei casi di dubbi o perplessità in merito all'età del cliente, è tenuto a verificare la stessa, anche mediante richiesta del documento di identità (v. Cass. pen. Sez. V Sent., 05-05-2009, n. 27916); nel caso di mancata esibizione (cosa ovviamente possibile, in quanto non sussiste alcun obbligo in tal senso), l'esercente è tenuto a non somministrare le bevande alcoliche.

La sanzione applicabile nel caso di non osservanza del divieto è quella prevista dall'art. 26, commi 9 e 10, ultimo periodo, della L.P. 9/2000 (sanzione pecuniaria da euro 103,00 a euro 1.032,00; in caso di recidiva specifica nel medesimo quinquennio o di particolare gravità può essere inoltre disposta la sospensione dell'attività da 2 a 30 giorni).

4) PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE (art. 13, L.P. 9/2000 – art. 12, Regolamento di esecuzione)

Preso atto che tali disposizioni normative vengono talvolta interpretate in modo non uniforme e, soprattutto, non corretto, si ritiene necessario fornire alcune direttive a salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità di clienti e avventori.

I presupposti per l'applicazione di detta normativa sono i seguenti:

1. deve trattarsi di trattenimenti musicali di piccola portata (o di trasmissione di eventi sportivi anche su reti decodificate);
2. non deve in alcun caso trattarsi di trattenimenti danzanti;
3. il locale non deve essere in alcun modo trasformato o attrezzato per accogliere spettacoli;
4. il pubblico deve accedere nelle sale normalmente per le consumazioni;
5. non deve essere previsto un biglietto d'ingresso;
6. non deve essere previsto un aumento del prezzo delle consumazioni;
7. la capienza delle sale non deve essere superiore alla 100 persone;
8. l'afflusso delle persone non deve essere superiore alle 100 persone.

Quanto al punto 1, si evidenzia che la presenza o meno di specifica e rilevante pubblicità dei trattenimenti costituisce uno degli aspetti che può essere tenuto in considerazione (seppur non dirimente) al fine di configurare l'organizzazione dei trattenimenti musicali come un vero e proprio concerto/spettacolo anziché come mera musica di accompagnamento per coloro che accedono normalmente nell'esercizio pubblico per la consumazione di alimenti e bevande.

Quanto al punto 3, si ritiene ammissibile la collocazione di una piccola pedana per i musicisti, ma non la modifica delle sale e delle relative strutture e attrezzature (tavoli, sedie, ecc).

Quanto ai punti 7 e 8, si evidenzia che il duplice esplicito riferimento a capienza e afflusso rende evidente che trattasi di due diversi requisiti; in particolare:

1. l'afflusso è dato dal numero delle persone che sono presenti al piccolo trattenimento musicale;
2. la capienza è invece connessa alle caratteristiche della sala e, alla luce delle definizioni date:
 - dall'articolo 2 del D.M. 18 marzo 1996 (pur relativo agli impianti sportivi) e dalla circolare del Ministero dell'Interno di data 27/03/1997 (che identificano la capienza con l'affollamento massimo)
 - dal punto 4.1 del D.M. 19 agosto 1996 (che precisa i criteri con i quali l'affollamento massimo deve essere stabilito),
deve essere misurata nel seguente modo:

superficie del locale X 0,7	Si deve prendere a riferimento la superficie destinata alla somministrazione (dato indicato nelle autorizzazioni); non si comprendono pertanto i servizi igienici, la cucina, i magazzini, i depositi, gli uffici e simili, ma si devono invece includere le superfici occupate dal banco-bar, dai tavoli, dalle sedie, dalle scaffalature e dai relativi spazi funzionali
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerati il riferimento alle 100 persone e la densità di affollamento prevista dal punto 4.1, la capienza massima, espressa in termini di superficie, è pertanto pari a 142,85 mq.

Trattandosi di rilevanti aspetti di sicurezza, risulta evidente che si deve tenere conto dell'intero locale e non della singola sala; questo significa che, in linea di principio, le disposizioni di cui all'articolo 13 sopra citato non si applicano agli esercizi con superficie (calcolata nel modo indicato) superiore a 142,85 mq.

Si ritiene peraltro ammissibile, sempre ai sensi della citata circolare di data 27 marzo 1997 (secondo la quale l'affollamento massimo è comunque stabilito dalla CPVLPS) che il gestore dell'esercizio pubblico, nel caso di una superficie dello stesso superiore a 142,85 mq. chieda alla Commissione (ovviamente previa presentazione della necessaria documentazione fotografica e tecnica) di esprimersi in via formale sulla capienza e dichiarare in ogni caso di autolimitare l'affollamento a un numero massimo di 100 persone. Solo ed esclusivamente in presenza di questi presupposti (oltre a quelli precedentemente indicati) il gestore potrà poi organizzare piccoli trattenimenti musicali ai sensi del citato art. 13 della L.P. 9/2000 (senza necessità di ottenere preventivamente le licenze di cui agli articoli 68 e 80 T.U.L.P.S..

5) ATTREZZATURE DA GIOCO GONFIABILI.

In considerazione di alcuni incidenti occorsi negli ultimi anni (che hanno evidenziato evidenti aspetti di pericolosità) e fatti salvi gli obblighi di registrazione di cui al D.M. 18.05.2007, si ribadisce la necessità di sottoporre tali attrazioni alla licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. e di inserire nelle licenze stesse (e successivamente verificare) le seguenti prescrizioni (formalizzate dalla CPVLPS nel verbale n. 145 di data 19 maggio 2010):

- le attrezzature da gioco gonfiabili installate all'aperto dovranno essere collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose;

- tali attrezzature dovranno essere ancorate a terra in modo idoneo (la norma prescrive almeno sei punti di ancoraggio), al fine di inibire gli spostamenti dovuti alla spinta del vento o ad altre cause;
- dovranno essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l'uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice; presso le attrezzature dovrà essere depositata dichiarazione a firma dell'installatore attestante il corretto montaggio delle attrezzature e l'esecuzione a regola d'arte dell'impianto elettrico installato;
- in adiacenza alle attrezzature, dovranno essere posti in opera materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;
- tali attrezzature non potranno essere usate in caso di forte vento: al riguardo, si fa presente che in base alla specifica norma di sicurezza (UNI EN 14960 del marzo 2007), le attrezzature da gioco gonfiabili non possono essere utilizzate con vento superiore ai 38km/h (nella scala di Beaufort, tale valore equivale al numero 5, ovvero al momento in cui "Oscillano gli arbusti con foglie. Si formano piccole onde nelle acque interne");
- il motore di azionamento della soffiante dovrà essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell'involucro esterno e/o di rapido sgonfiamento delle attrezzature;
- dovrà essere costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, idoneo personale incaricato della sicurezza dell'utenza e di garantire l'eventuale immediato sgombero delle stesse;
- dovrà essere, in particolare, limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, dovranno essere vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi e dovranno essere osservate tutte le cautele per garantire la massima sicurezza dell'attrazione e degli utenti.

Per quanto non previsto si richiama inoltre l'osservanza di quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale Servizi Antincendi 15 febbraio 1951 n. 16, dal D.M. 19.08.1996 e da tutta la normativa attualmente in vigore in materia di sicurezza.

6) DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010 N. 59 (parte competenze Polizia Amministrativa).

Con riferimento ai numerosi quesiti inoltrati dalle Amministrazioni comunali, si comunica che le problematiche oggetto del citato decreto sono in corso di approfondimento con il competente Dipartimento Affari e Relazioni istituzionali e che saranno oggetto di una specifica circolare.

Nel confermare la massima disponibilità per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.

- f.to dott. Marzio Maccani -